



Firmato digitalmente da:

SAVEGNAGO NICOLETTA

Firmato il 09/08/2023 17:47

Seriale Certificato: 2294738

Valido dal 17/03/2023 al 17/03/2026



Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**(revisione in adempimento alla del. Arera n. 15/2022/R/rif
di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani)**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 31/05/2023



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	3
ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO	4
ART. 4 SOGGETTO ATTIVO.....	4
ART. 5 SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	5
ART. 7 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	6
ART. 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE.....	7
ART. 9 soppresso - riformunalo all'art. 23	
TITOLO II – TARIFFA	9
ART. 10 COSTO DI GESTIONE	9
ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	9
ART. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	9
ART. 13 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	10
ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	10
ART. 15 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	12
ART. 18 SCUOLE STATALI.....	12
ART. 19 TRIBUTO GIORNALIERO	12
ART. 20 TRIBUTO PROVINCIALE	13
TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	14
ART. 21 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	14
ART. 22 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	14
ART. 23 AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA	15
ART. 24 RIDUZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI.....	16
ART. 25 PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	17
ART. 26 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	18
ART. 27 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	18
TITOLO IV – DICHIARAZIONE, RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	19
ART. 28 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	19
ART. 29 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE	21
ART. 30 CLASSIFICAZIONE DELLE RICHIESTE SCRITTE DELL'UTENTE	22
ART. 31 RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	22
ART. 32 MODALITÀ DI RISCOSSIONE E SOLLECITO DI PAGAMENTO	24
ART. 33 MODALITÀ PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO.....	25
ART. 34 RIMBORSI E COMPENSAZIONE	26
ART. 35 ACCERTAMENTO.....	27
ART. 36 SANZIONI	28
ART. 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	29
ART. 38 DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	29
ART. 39 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	29
ALLEGATO A.....	30



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo, in particolare, condizioni e modalità per la sua applicazione, come previsto dall'art. 1, commi da 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente Regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 27.12.2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 e alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite nel presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte operative*, aree destinate allo svolgimento di una attività economica;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo :
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ecc. ;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art.3 Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia Ambientale) come modificato dal Decreto Legislativo 03/09/2020, n. 116 recante "attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".

Art. 4 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili o le aree scoperte assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano o detengano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

Art. 6 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono da ritenersi non assoggettabili al tributo i seguenti locali e aree:

Utenze domestiche:

- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura di tutti i servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc...) purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni;
- b. locali impraticabili come solai, sottotetti, cantine, con altezza inferiore al mt. 1,50 o interclusi;
- c. locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali centrali termiche, vano ascensore;
- d. le unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di fine lavori, purché non siano utilizzate;

Utenze non domestiche:

- a. le unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultano chiuse, inutilizzate, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni;
- b. le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- c. locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensore, cabine elettriche, celle frigorifere, centrali termiche, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili dove non è compatibile o non si abbia, di regola, la presenza umana;
- d. le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
- e. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono di regola soggetti a tariffa i locali (es. bar, negozio ecc.) e



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a venti mq per colonnina di erogazione;

- f. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - h. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - i. le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, il tributo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento (fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente) oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 7 Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 (Attivazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate da planimetria).
2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D e E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, al netto, cioè, dei muri perimetrali e dei muri interni. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria di progetto o da altra analoga, oppure dal DOCFA (Documento per l'accertamento della proprietà immobiliare urbana).
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998 n. 138.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 8 Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali

1. Nella determinazione delle superfici tassabili delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori purché nella dichiarazione di cui all'art. 28 del presente regolamento, siano indicate le superfici produttive di rifiuti speciali e venga fornita idonea documentazione comprovante il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
LAVANDERIE A SECCO - TINTORIE NON INDUSTRIALI	25%
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE – INCISIONI - SERIGRAFIE	25%
OFFICINE PER RIPARAZIONI AUTO, MOTO E MACCHINE AGRICOLE – GOMMISTI	45%
ELETTRAUTO - AUTOCARROZZERIE – VERNICIATORI IN GENERE – FONDERIE – GALVANOTECNICHE	45%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	45%
FALEGNAMERIE	45%
LABORATORI FOTOGRAFICI - ELIOGRAFIE CON STAMPA	25%
ALLESTIMENTI PUBBLICITARI, INSEGHE LUMINOSE – MATERIE PLASTICHE - VETRORESINA	25%
GABINETTI DENTISTICI – ODONTOTECNICI – LABORATORI RADIOLOGICI e DI ANALISI MEDICHE – VETERINARI	35%

3. Nel caso delle attività di produzione sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti le superfici dove avviene la lavorazione, compresi i magazzini di cui al successivo comma 4 mentre rimangono assoggettate al tributo i locali aventi destinazioni diverse, quali ad esempio: uffici, spogliatori, servizi igienici, mense o altri locali produttivi di rifiuti urbani.



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

4. Oltre che ai locali ed alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nei locali ed aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo stesso. Restano, pertanto, assoggettati alla tassazione i soli magazzini destinati al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo.
5. Possono essere assoggettati a TARI, a condizione che l'utente faccia espressa richiesta di avvalersi del servizio pubblico, i locali delle attività agricole c.d. "per connessione" (es. gli agriturismo), produttivi di rifiuti simili per natura e per tipologia ai rifiuti riportati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 9 soppresso – riformulato all'art. 23



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

TITOLO II – TARIFFA

Art. 10 Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per la determinazione dei costi di servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, attribuite dall'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, esercitate con i poteri e le finalità stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente con il piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.

Art. 11 Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. **La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.**
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. **In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.**

Art. 12 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Venezia -

Ufficio Tributi

che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dei locali oggetto di tassazione; a tal fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni, è computato per intero.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. A tal fine il mese durante il quale la variazione ha avuto effetto per almeno quindici giorni, è computato per intero. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

Art. 15 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del tributo a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate o utilizzabili a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, tiene conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, con conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente.

Art. 16 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, o a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Le pasticcerie e le gelaterie, di norma inserite in categoria 24 "Bar, caffè, pasticcerie", potranno essere inserite in categoria 21 "Attività artigianali di produzione beni specifici" qualora la superficie dell'utenza sia determinata per almeno il 65% da laboratorio di produzione, e la ditta iscritta all'albo delle imprese artigiane tenuto presso la Camera di Commercio.
6. La superficie delle utenze di categoria 13 "Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli", destinata esclusivamente ad esposizione, per la parte eccedente i 250 mq., viene inserita in categoria 6 "Esposizioni, autosaloni".
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal totale dei costi del servizio che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 19 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. La tariffa giornaliera non si applica ai soggetti passivi che, pur svolgendo attività in periodi limitati dell'anno, dispongono dell'immobile per l'intero periodo dell'anno con conseguente possibilità di utilizzo delle utenze di consumo (acqua, gas, energia elettrica).

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 Riduzioni per le utenze domestiche

1. Al tributo si applica una riduzione del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le utenze domestiche occupate da famiglie che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dall'inizio del mese successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica e che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% nella quota fissa e nella quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, con indicazione della modalità di effettuazione del compostaggio, e avrà decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della stessa all'ufficio tributi.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal mese successivo a quello cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Il tributo si applica in misura ridotta, ai locali e alle aree scoperte adibite ad attività stagionale oppure occupate o condotte in via non continuativa; a dette utenze si applica la tariffa della classe di attività corrispondente ridotta in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione rispetto all'anno solare, con un minimo di quattro mesi l'anno.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 21.
4. Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid-19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla Legge n. 147/2013, art. 1, comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio comunale.

Art. 23 Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani e obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. **La scelta da parte delle utenze non domestiche di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, è vincolante per un periodo non inferiore a due anni.**
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, la scelta dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di avvalersi della facoltà di ricorrere al libero mercato e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve essere comunicata al Comune – **Ufficio Tributi**, via PEC **all'indirizzo: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net** e al Gestore del Servizio di Raccolta e Smaltimento entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione **redatta secondo il modello predisposto dal Comune**, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o incaricato munito di formale delega dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a ~~cinque~~ **due** anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, bidoncini – containers e pass per l'accesso all'ecocentro, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

6. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento della presentazione della dichiarazione dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.
7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
8. **La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede a recuperare la quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.**

Art. 24 Riduzioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. E' fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013.
2. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Alle utenze non domestiche di cui al comma 1, che dimostrino di aver avviato, direttamente o tramite soggetti terzi autorizzati, flussi di **rifiuti urbani generati dalla propria attività**, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti effettivamente avviati al riciclo ~~fino ad un tetto massimo del 25%~~. **Il limite della riduzione di cui al presente articolo non può essere superiore al totale della quota variabile.**

La percentuale di recupero R viene calcolata come segue:

$$R = \frac{.....Q_{dich}.....}{K (s, ap) \times S} \times 100$$

intendendo per: Q_{dich} la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo, $K (s, ap)$ il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato annualmente ed S la superficie operativa soggetta a tariffa dell'attività.

4. **Per gli esercizi commerciali che si avvalgono del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, qualora il riciclo riguardi rifiuti da imballaggi come di seguito elencati, in deroga a quanto stabilito al comma precedente, la riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 25% al fine di concorrere ai costi variabili del servizio:**



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

Codice EER	descrizione
150101	Imballaggi in carta e cartone
105102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici

5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. L'agevolazione di cui al presente articolo, verrà calcolata annualmente sulla base dei dati consuntivi dell'anno precedente ed applicata per l'annualità in corso. **A tal fine l'utenza non domestica dovrà presentare al Comune apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione secondo le modalità indicate al successivo art. 25.**

Art. 25 Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare al Comune – a pena di decadenza - entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
E' fatta salva la facoltà per l'Ente Territoriale Competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: ***cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net*** o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta indicando il relativo codice ATECO;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

A tale dichiarazione si dovrà allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero/riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al recupero o al riciclo

- o, in alternativa, attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

E' facoltà del Comune, comunque, richiedere copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

3. Il Comune ha inoltre, facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Ne caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune, salvo più gravi violazioni, provvede al recupero della tariffa dovuta e all'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Art. 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. La dichiarazione va presentata al Comune entro ~~il 30 giugno dell'anno successivo~~ **90 giorni solari** dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet istituzionale del Comune, disponibile anche presso l'ufficio tributi o compilabili on line. **Ai fini della nascita dell'obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella dichiarazione.** Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le *utenze domestiche*: da uno dei componenti la scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le *utenze non domestiche*, dal titolare/legale rappresentante dell'azienda;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. **All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o cessazione, il Comune rilascia una**



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

- ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il riferimento alla richiesta di attivazione o di variazione o di cessazione, il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione/richiesta o con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
 7. Il Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo;
 8. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
 9. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario.
 10. In deroga a quanto disposto dal comma 9, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

Art. 29 Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:
 - a. generalità del soggetto denunciante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - b. **il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;**
 - c. il titolo di occupazione;
 - d. **dati identificativi dell'utenza:** indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente nonché i dati catastali dei locali, comprese le pertinenze;
 - e. la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali;
 - f. numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
 - g. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - h. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione. **In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;**
 - i. la sussistenza **o il venir meno** dei presupposti per la fruizione di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze **non domestiche** deve contenere:
 - a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, ente, istituto, associazione ecc., scopo sociale o istituzionale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A., codice ATECO relativo all'attività prevalente, PEC e **il recapito postale;**
 - b. generalità del legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - c. il titolo di occupazione
 - d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie, la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati, con allegata la planimetria in lay-out che rappresenti la ripartizione tecnico-funzionale dei locali stessi (solo in caso di dichiarazione originaria o di variazione);
 - e. **indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;**
 - f. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. **In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;**
 - g. la sussistenza **o il venir meno** dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata al Comune o direttamente **presso lo sportello fisico** o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, **infine, tramite lo sportello online**. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, **all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online**.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc...).

Art. 30 Classificazione delle richieste scritte dell'utente

1. Il Comune adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dal presente regolamento.

Art. 31 Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 29, richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi addebitati. Il Comune predispone specifica modulistica, scaricabile dall'home page del sito internet istituzionale, disponibile anche presso l'Ufficio Tributi o compilabile on line.
2. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Il Comune invia una risposta motivata scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per reclami o per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

5. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

➤ Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi indicati in precedenza, devono essere riportati:

- c) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- e) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

i. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, oltre agli elementi indicati nel primo periodo, deve essere riportato l'esito della verifica ed in particolare:

c) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria,

d) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica,



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

- e) l'elenco della eventuale documentazione allegata;
 - f) la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
7. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il Comune utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 32 Modalità di riscossione e sollecito di pagamento

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Cornedo Vicentino ed il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
- mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA);
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e i dati identificativi dei locali, la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, il numero dei componenti il nucleo familiare per i soggetti residenti, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e successive eventuali integrazioni apportate dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato di norma in due rate aventi cadenza semestrale, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, può modificare le scadenze. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. **La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.** A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a 4 Euro.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio, **mediante servizio postale o posta elettronica certificata**, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 33 Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. E' ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento di cui al precedente art. 32, a richiesta del contribuente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) contribuenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente Territoriale Competente;
 - c) contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione;
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso legale vigenti durante il periodo di rateizzazione a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Il versamento sarà ripartito secondo lo schema rateale di cui al comma 796 – art. 1 della Legge n. 160/2019;
5. In caso di mancato pagamento delle rate come disciplinate dal presente articolo, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria stabilita dal Comune;
6. Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 34 Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, gli uffici comunali procedono ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:
 - a) con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) con rimessa diretta, nel caso di chiusura dell'utenza o nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi di cui al comma successivo.

In deroga a quanto previsto dal presente comma, lettera b), resta salva la facoltà degli uffici comunali di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a 50 Euro.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente versata. Sulle somme da rimborsare sono



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

4. La compensazione è ammessa tra le somme a credito e a debito, derivanti dall'attività di accertamento e di rimborso in capo al medesimo soggetto, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Le somme sia a credito che a debito sono oggetto di separato conteggio e sono comprensive di sanzioni (sulle sole somme a debito) ed interessi, ed oggetto di compensazione successivamente al separato calcolo.
5. Nel caso in cui la somma da rimborsare sia maggiore dell'importo dovuto, l'ufficio rimborserà la somma eccedente non coperta da compensazione.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472 (il pagamento del rimborso può essere sospeso qualora sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione di sanzioni o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi);
7. Non si procede al rimborso o alla compensazione per importi pari o inferiori a 12 Euro. Tale importo si intende comprensivo dell'imposta e degli interessi, come stabilito dal Regolamento delle Entrate Comunali.

Art. 35 Accertamento

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 36 Sanzioni

1. Per le violazioni di norme tributarie si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative di cui ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473.

Art. 37 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e s.m.i. denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR).



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 Decorrenza ed efficacia del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI, quale componente dell'imposta unica comunale IUC, come previsto dall'art. 1, commi 667 e 668 della legge n. 147/2013, entro i termini decadenziali o prescrizionali.
4. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 39 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norma contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. **Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

- Provincia di Vicenza -

Ufficio Tributi

Allegato A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, modificato dall'art. 58-quinquies, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Utenze non domestiche > 5000

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie
- 12 Banche ed istituti di credito, studi professionali
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, hamburgerie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato generi alimenti
- 30 Discoteche, night club